

Modalità di esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Le modalità di erogazione dei servizi pubblici locali, già tema di interesse generale negli ultimi anni, ha suscitato anche l'attenzione dei vari organi di controllo - in primis della Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo - oltre che della magistratura amministrativa, continuando ad arricchire gli annali della giurisprudenza relativa.

Una recente sentenza del Tar Lombardia, la n. 213 del 6 marzo 2008 della sez. staccata di Brescia, ha ribadito la legittimità dell'affidamento in-house di un servizio pubblico locale, evidenziando dettagliatamente i requisiti a ciò necessari.

La questione, tuttavia, proprio per la sua complessità e la sua valenza, si inserisce in un ambito normativo e giurisprudenziale sia di carattere interno che di livello europeo, cui converrà preliminarmente accennare.

La fattispecie qui considerata si riferisce innanzitutto a servizi di rilevanza economica - trattandosi di gestione del servizio rifiuti ed attività connesse - per i quali dispone l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, così come risultante dopo le significative integrazioni e modifiche apportate all'originario testo normativo (1).

Ciò, pur in assenza di un criterio oggettivo di distinzione tra i servizi di rilevanza economica e quelli privi di tale connotazione, oltre che dal vuoto normativo conseguente alla sentenza n. 272/2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 113 bis del già citato D.Lgs. n. 267/2000.

L'art. 113, anch'esso già citato, prevede attualmente, al comma 5, tre diverse modalità per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, qualora l'ente non intenda erogarli in economia, ipotesi questa che appare sempre meno percorribile di fronte alla complessità della gestione dei vari servizi. Esse sono:

- affidamento a società di capitali, attraverso l'espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica;
- affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, previo espletamento di un'apposita gara per la scelta del socio privato, per il quale sono necessari appositi requisiti;
- affidamento a società a capitale interamente pubblico, purché l'ente o gli enti titolari della totalità del capitale sociale esercitino sulla società medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mentre la stessa deve comunque svolgere la parte più rilevante della propria attività con l'ente o con gli enti partecipanti.

Mentre le due prime modalità presuppongono, seppur a diverso titolo, l'esperimento di una pubblica gara quale condizione di legittimazione dell'affidamento, anche a garanzia del rispetto della libertà e della concorrenza del mercato, con l'affidamento in-house l'ente - o gli enti titolari del capitale sociale - affidano con un provvedimento amministrativo l'espletamento di un servizio a soggetti terzi, quantunque totalmente partecipati e non del tutto autonomi dall'ente o dagli enti medesimi.